

DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2012
191/2012/E/GAS

CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SNAM RETE GAS S.P.A. IN QUALITÀ DI GESTORE DI
TRASPORTO INDIPENDENTE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, pubblicato sul Supplemento ordinario alla G. U. n. 90, del 17 aprile (di seguito: D. lgs. 127/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 luglio 2003 n. 75/03 (di seguito: deliberazione 75/03), così come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed in particolare l’Allegato A (di seguito: TIU), così come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 23 Giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell’Autorità 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 133/10);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A);
- la determinazione 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità (di seguito: determinazione 4/11);
- la nota di accompagnamento alle direttive, recante “Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.” del 22 gennaio 2010;
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final, recante “Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union” 8 (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095);
- il documento per la consultazione 22 novembre 2010, DCO 41/10, recante “Primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell’energia elettrica”.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della generazione/produzione e della fornitura;
- il sistema di separazione previsto dalla nuova direttiva ha stabilito che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all’articolo 9, par. 1, della direttiva, tale assetto non possa essere modificato;
- la medesima direttiva ha previsto, per le imprese proprietarie di sistemi di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e appartenenti ad un’impresa verticalmente integrata, come definita dall’articolo 2 della direttiva, in alternativa

alla separazione proprietaria, tre ulteriori modelli di separazione dalle attività di produzione e fornitura:

- l'istituzione di un gestore di trasporto indipendente, che gestisce ed è proprietario della rete (anche richiamato come modello ITO, regolato dalle disposizioni di cui al capo IV della direttiva);
 - l'istituzione di un gestore di sistema indipendente, che gestisce una rete di proprietà di un soggetto terzo (anche richiamato come modello ISO, regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva);
 - l'istituzione di un gestore di trasporto, che rispetti regole di indipendenza già esistenti che garantiscono una separazione più effettiva rispetto al modello ITO (come previsto dall'articolo 9, par. 9, della direttiva);
- in base all'articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
 - l'articolo 10, par. 1, della menzionata direttiva dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, par. 4, 5 e 6 e dell'articolo 3, del regolamento CE 715/2009;
 - la procedura di certificazione è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria per ciascun modello di separazione prescelto dallo Stato membro e, pertanto, essa implica accertamenti diversi a seconda del modello di separazione applicabile.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di trasporto;
- l'articolo 9, del citato decreto ha previsto che i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità che vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 delle direttive;
- l'articolo di cui al precedente punto prevede che:
 - l'Autorità notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto (di seguito: certificazione preliminare), unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquisisce efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea;
 - entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso (di seguito: decisione finale);
- l'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs. 93/11 ha previsto che, entro il 3 marzo 2012, l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conformi alla disciplina del gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE (modello ITO);
- l'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 93/11 ha previsto che è fatta salva, in ogni momento, la possibilità per l'impresa maggiore di trasporto di conformarsi a

quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria;

- l'articolo 10, comma 6 e l'articolo 11, comma 2, del D.lgs 93/11 prevedono, a carico del gestore di trasporto indipendente, l'obbligo di svolgere precisi compiti in relazione alla sua attività;
- l'articolo 11, comma 1 lettera a) e b), del D.lgs 93/11 prevede che il gestore deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto ed, in particolare, deve disporre dei beni necessari per tale attività, compresa la rete di trasporto, che devono essere di sua proprietà e il personale necessario, che deve essere assunto dal gestore medesimo;
- l'articolo 11, comma 1, lettera c), del D. lgs. 93/11 prevede il divieto di leasing di personale e di prestazione di servizi a favore del gestore da parte dell'impresa verticalmente integrata, come definita dall'articolo 6, comma 1 lettera e) del D. lgs. 93/11; il medesimo articolo prevede che il gestore può, tuttavia, fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalità e le condizioni della fornitura di tali servizi devono essere approvate dall'Autorità;
- l'articolo 11, del D. lgs. 93/11, ai commi 3, 4, 5, e 6, prevede che il gestore di trasporto indipendente:
 - sia organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio,
 - non possa ingenerare confusione sulla sua identità, che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonché sulla sede dei propri uffici;
 - non possa condividere sistemi e attrezzature informatiche, locali e sistemi di accesso di sicurezza con l'impresa verticalmente integrata e utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza;
 - utilizzi un revisore contabile diverso da quello dell'impresa verticalmente integrata;
- l'articolo 12, del D.lgs. 93/11 prevede specifiche disposizioni per assicurare l'indipendenza del gestore dall'impresa verticalmente integrata nella gestione delle sue attività e nella capacità di raccogliere fondi nel mercato di capitali; il medesimo articolo prevede, in particolare, che:
 - il gestore operi in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere la sua attività in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico;
 - le altre imprese controllate dall'impresa verticalmente integrata che svolgono attività di produzione o di fornitura non possano detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore e questi non possa detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna impresa

- controllata dall'impresa verticalmente integrata che svolge attività di produzione o di fornitura di gas naturale;
- lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura del gestore devono assicurare la sua effettiva indipendenza dall'impresa verticalmente integrata;
 - tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore siano conformi alle condizioni di mercato e approvate dall'Autorità;
- l'articolo 13, del D.lgs. 93/11 prevede determinati requisiti di indipendenza per il personale del gestore di trasporto indipendente, con particolare riferimento ai membri degli organi amministrativi, alle persone responsabili della gestione e alle persone responsabili della gestione esecutiva del gestore;
 - l'articolo 14 del D.lgs. 93/11 prevede che il gestore di trasporto indipendente si doti di un Organo di sorveglianza, che rappresenta l'impresa verticalmente integrata, al quale sono affidate decisioni di tipo finanziario sul gestore, quali l'approvazione dei piani finanziari annuali, il livello di indebitamento o l'ammontare dei dividendi distribuiti, con esclusione, quindi, di decisioni di tipo operativo sulla gestione della rete di trasporto del gas; ai sensi del medesimo articolo, all'Organo di sorveglianza non competono decisioni relative alla gestione e allo sviluppo della rete di trasporto del gas;
 - l'articolo 15, del D.lgs. 93/11 prevede che il gestore di trasporto del gas indipendente elabori un programma di adempimenti, soggetto all'approvazione dell'Autorità, in cui sono espresse le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori da parte del gestore e gli obblighi dei suoi dipendenti per raggiungere tali obiettivi;
 - l'articolo di cui al precedente alinea prevede che, al fine di controllare l'attuazione del programma di adempimenti, il gestore nomini un responsabile della conformità, approvato dall'Autorità, a cui siano attribuiti specifici poteri e che risponda a determinati requisiti di indipendenza;
 - l'articolo 16, del D.lgs. 93/11 prevede che il gestore di trasporto proceda, sulla base di modalità stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, alla predisposizione di un piano decennale di sviluppo della rete;
 - l'articolo 22, del D.lgs. 93/11 prevede, a carico del gestore di trasporto indipendente, obblighi di riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto ha approvato i questionari relativi alle informazioni da inviare all'Autorità per l'espletamento delle procedure di certificazione;
- il comma 1.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 definisce il gruppo societario come l'insieme di imprese tra le quali sussistono situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91;
- l'articolo 7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 definisce i requisiti necessari alla certificazione del gestore di trasporto indipendente;

- il comma 8.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, in relazione alle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del gestore, prevede che questi possa assicurarsi tramite contratti, purché stipulati esclusivamente con parti terze rispetto all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte, la disponibilità di risorse straordinarie non direttamente funzionali alla gestione delle attività di trasporto; il ricorso a tali servizi, ai sensi del comma 8.5 del medesimo allegato, deve essere comunicato e approvato dall'Autorità sulla base dell'evidenza, fornita dal gestore di trasporto indipendente, che la soluzione prescelta risulti economicamente più vantaggiosa ed efficiente rispetto alla gestione in proprio e connessa a esigenze straordinarie;
- il comma 9.2, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, al fine di garantire l'indipendenza del gestore ai sensi del D.lgs 93/11, prevede che questi non possa disporre, in alcun modo, di risorse e di personale provenienti, anche tramite distacco, consulenza, collaborazione o forme a queste assimilabili, dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte;
- il comma 9.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che le relazioni commerciali e finanziarie tra il gestore di trasporto indipendente e l'impresa verticalmente integrata o le altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte non devono avere in nessun caso, quale effetto diretto o indiretto, la distorsione della concorrenza in materia di produzione e fornitura e devono essere conformi alle condizioni di mercato;
- il comma 9.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che tutti i servizi offerti dal gestore di trasporto indipendente all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte, non possono in nessun modo distorcere la concorrenza in materia di produzione e fornitura e devono essere offerti alle medesime condizioni e modalità a tutti gli utenti del sistema;
- il comma 9.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore di trasporto indipendente trasmetta all'Autorità, in sede di certificazione preliminare, le informazioni necessarie a valutare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.5 e che tali condizioni di offerta vengono approvate dall'Autorità contestualmente alla decisione di certificazione preliminare;
- il comma 10.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che al gestore di trasporto indipendente si applicano gli obblighi in materia di separazione dell'identità, di politica di comunicazione e di marchio previsti dall'articolo 11, comma 4, del D. lgs. 93/11; il medesimo comma prevede, in particolare, che il gestore assicuri che la ragione sociale, il marchio, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa sia in uso esclusivo alla stessa e non contenga alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore appartiene o ingenerare confusione per il pubblico;
- l'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 definisce:
 - amministratori del gestore, tutti i componenti degli organi sociali, quali il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, l'amministratore delegato, il consiglio di gestione, cui sono affidati poteri di gestione, manutenzione e sviluppo della rete di trasporto, nonché la capacità di agire nei rapporti con i terzi;

- le persone responsabili della gestione, le figure che hanno poteri effettivi di gestione in relazione all'attività svolta dal gestore di trasporto indipendente, in particolare il direttore generale e le figure a questi assimilabili;
 - i responsabili della gestione esecutiva del gestore, i dirigenti e i loro diretti referenti che sono responsabili della gestione operativa, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasporto;
 - il personale del gestore, tutto il personale dipendente componente l'organico del gestore di trasporto indipendente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, sia in distacco o con altre forme contrattuali a questo assimilabili da altre imprese;
- gli articoli 12, 13 e 14 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 definiscono, nel dettaglio, i requisiti di indipendenza degli amministratori, dei responsabili della gestione, dei responsabili della gestione esecutiva e del personale del gestore;
 - l'articolo 15, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che, nell'ambito della procedura di certificazione, il gestore di trasporto indipendente predisponga e sottoponga all'approvazione dell'Autorità il programma di adempimenti di cui all'articolo 15, del D.lgs. 93/11 e che tale programma abbia un contenuto minimo riportato nel questionario F, allegato alla deliberazione; il medesimo articolo prevede che nel programma di adempimenti, il gestore può indicare un piano particolareggiato che riporti la tempistica per il rispetto di requisiti necessari alla certificazione e che tale piano deve essere approvato dall'Autorità;
 - l'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore sottoponga all'approvazione dell'Autorità la nomina del responsabile di conformità che deve essere dotato di poteri e deve rispettare precisi requisiti di indipendenza stabiliti dal medesimo articolo; tra questi, il comma 16.1 prevede l'obbligo per il responsabile di conformità di notificare all'Autorità, per iscritto, qualsiasi violazione sostanziale del programma degli adempimenti, nonché le variazioni e le informazioni di cui all'articolo 25 del medesimo allegato, tra le quali, qualsiasi variazione dei requisiti verificati dall'Autorità in sede di certificazione preliminare;
 - l'articolo 17, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore si doti di un Organo di sorveglianza; in particolare, ai sensi del comma 17.2, tale organo si astiene da qualsiasi decisione di tipo tecnico o operativo in relazione alla gestione e allo sviluppo della rete di trasporto o decisioni che attengano alla predisposizione del piano di sviluppo della rete; qualora i componenti dell'Organo di sorveglianza siano anche membri degli organi sociali del gestore, essi si astengono dall'impartire direttive e/o condizionare direttamente o indirettamente l'esercizio delle attività di gestione, manutenzione e sviluppo della rete;
 - ai sensi del comma 17.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, l'istituzione dell'Organo di sorveglianza e i poteri affidati ai suoi componenti sono riportati nello Statuto societario del gestore e deve essere esplicitamente esclusa, per questi ultimi, la capacità di agire nei rapporti coi terzi;
 - ai sensi del comma 17.5, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, qualora i componenti dell'Organo di sorveglianza costituiscano una parte dell'organo amministrativo del gestore di trasporto indipendente, lo Statuto del

gestore precisa i limiti all'esercizio dei poteri spettanti per legge ai membri dell'organo amministrativo che compongono l'Organo di sorveglianza; inoltre, ai sensi del comma 17.5, lettera b), del suddetto allegato, ai membri dell'organo amministrativo, che non fanno parte dell'Organo di sorveglianza, devono essere delegate irrevocabilmente le decisioni afferenti la gestione e lo sviluppo della rete;

- l'articolo 17, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato dei componenti dell'Organo di sorveglianza sono approvate all'Autorità in sede di certificazione preliminare;
- l'articolo 23, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che, ai soli fini delle procedure di certificazione, le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario che gestiscono le attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto, bilanciamento, distribuzione e misura del gas naturale, compresa la società che esercita funzioni di direzione e coordinamento, sono considerate come parte della medesima impresa;
- l'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'impresa maggiore di trasporto adatta il proprio oggetto sociale, lo Statuto e le procure conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73/CE, dal D. lgs. 93/11 e dalla medesima deliberazione;
- il comma 24.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, ai fini dell'efficace gestione delle procedure di certificazione, può stabilire con propria determinazione modalità operative vincolanti circa il formato dei dati da trasmettere ed il canale di trasmissione da utilizzare;
- con la determinazione 4/11, il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione, ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con il documento di lavoro SEC (2011) 1095, la Commissione ha pubblicato un questionario tramite il quale l'Autorità è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore di trasporto indipendente; il questionario deve essere inviato alla Commissione unitamente alla certificazione preliminare.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazioni del 6 dicembre 2011 (protocollo Autorità 32037 del 6 dicembre 2011) e del 3 marzo 2012 (protocollo Autorità 06588 del 3 marzo 2012), la società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: la società) ha inviato all'Autorità, secondo le modalità previste dalla deliberazione 22/2012/A, le informazioni previste dai questionari B ed F allegati alla deliberazione ARG/com 153/11, ai fini delle procedure di certificazione previste per il gestore di trasporto indipendente;
- con lettera del 22 marzo 2012 (protocollo Autorità 8865 del 22 marzo 2012), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società le risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR 244/01, evidenziando alcune criticità e

invitando la società a integrare le informazioni fornite, cosa che è avvenuta con comunicazione del 5 aprile 2012 (protocollo Autorità 10851 del 5 aprile 2012);

- tramite la documentazione di cui ai precedenti punti, la società ha dimostrato, anche tramite attestazione rilasciata del suo rappresentante legale:
 - lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 13, comma 6 e dall'articolo 11, comma 2, del D.lgs. 93/11, per il gestore di trasporto indipendente, facendo anche riferimento alle previsioni contenute nell'oggetto sociale, alle disposizioni del Codice di rete approvato dall'Autorità con la deliberazione 75/03 e della normativa primaria di riferimento del settore del gas naturale;
 - che le forniture dei servizi di trasporto e dei servizi di connessione forniti all'impresa verticalmente integrata e alle altre società del gruppo societario di appartenenza sono svolte alle condizioni stabilite dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 184/09 e quindi le medesime, ai sensi del articolo 11, comma 1 lettera c), del D.lgs. 93/11, sono svolte senza discriminazioni tra gli utenti del sistema e senza distorsioni della concorrenza nel settore del gas naturale; tali condizioni di offerta, ai sensi del comma 9.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, sono notificate all'Autorità ai fini della prima certificazione;
 - la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attività di trasporto e allo sviluppo della rete, tramite evidenza di contratti di finanziamento a breve e a lungo termine in essere con l'impresa verticalmente integrata;
 - l'esistenza di contratti con parti terze per la fornitura di servizi rientranti nelle categorie previste dal comma 8.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, affidati tramite procedure di gara o affidamento diretto a seguito di negoziazione previo confronto di offerte commerciali comparabili;
 - il rispetto dell'obbligo di organizzazione del gestore in una delle forme giuridiche contemplate dall'art. 1, della direttiva 68/151/CEE;
 - il rispetto dell'obbligo di separazione dell'identità aziendale e della politica di comunicazione;
 - la separazione fisica degli uffici e della sede dall'impresa verticalmente integrata;
 - che la revisione contabile del bilancio aziendale è affidata ad una società di revisione diversa da quella utilizzata dall'impresa verticalmente integrata;
 - l'indipendenza nella gestione, nei poteri decisionali e nella capacità di raccogliere fondi sul mercato di capitali, tramite apposite disposizioni contenute nello Statuto societario, nell'organizzazione e nel funzionamento della struttura aziendale, nonché nelle decisioni risultanti dai verbali degli organi societari competenti e nelle procure affidate ai propri amministratori;
 - di disporre di adeguate procedure aziendali per il monitoraggio delle risorse interne necessarie allo svolgimento dell'attività di trasporto;
 - l'assenza di qualsiasi partecipazione azionaria diretta o indiretta in imprese con funzioni di produzione e vendita di gas e di qualsiasi partecipazione nel proprio capitale sociale diretta o indiretta da parte di imprese, controllate dall'impresa verticalmente integrata, che svolgono attività di produzione o fornitura di gas naturale;

- il rispetto delle condizioni di mercato nelle relazioni commerciali e finanziarie con l'impresa verticalmente integrata; tali condizioni sono state notificate all'Autorità ai fini della certificazione preliminare;
- che la nomina, il rinnovo, le condizioni contrattuali e la cessazione del mandato di tutti gli amministratori e dei responsabili della gestione sono affidate all'Organo di sorveglianza; tali condizioni sono state notificate all'Autorità ai fini della certificazione preliminare;
- il rispetto dei requisiti di indipendenza degli amministratori, dei responsabili della gestione, dei responsabili della gestione esecutiva e del personale;
- di avere istituito, all'interno del proprio organo amministrativo, un Organo di sorveglianza, secondo le modalità previste dall'articolo 17, della deliberazione ARG/com 153/11, cui sono attribuiti i poteri e i compiti previsti dall'articolo 14. del D.lgs. 93/11;
- di aver nominato i componenti dell'Organo di sorveglianza con i requisiti di indipendenza, di cui al comma 17.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 e di aver comunicato all'Autorità, ai sensi del comma 17.7, della medesima deliberazione, identità e condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato dei suddetti componenti;
- di aver nominato un responsabile di conformità, ai sensi dell'articolo 15, del D.lgs. 93/11, la cui indipendenza, le condizioni di mandato e i cui poteri e compiti affidati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11; tali condizioni sono state notificate all'Autorità ai fini della certificazione preliminare;
- di aver adottato adeguate procedure aziendali per la predisposizione del piano decennale di sviluppo della rete;
- di aver adottato procedure aziendali che prevedono specifici obblighi di riservatezza nel trattamento delle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di trasporto;
- di aver adottato una struttura di gruppo societario, relativamente alle imprese che svolgono attività di trasporto e bilanciamento, distribuzione e misura, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, conforme alle disposizioni di cui all'articolo 23, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'obbligo di proprietà da parte dei gestori di tutti i beni necessari all'attività di trasporto, compresa la rete di trasporto, previsto dall'articolo 11 comma 1, lettera a) del D.lgs. 93/11, la società ha evidenziato che alcuni tratti di rete gestita, pur non facenti parte della rete nazionale o regionale di trasporto, non sono di sua proprietà;
- in relazione all'obbligo, previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.lgs. 93/11, ai sensi del quale il personale necessario per l'attività di trasporto, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del gestore, deve essere assunto dal gestore medesimo, la società ha evidenziato che alcune risorse di personale, utilizzate per lo svolgimento dell'attività, sono distaccate da altre imprese del gruppo societario di appartenenza;

- in relazione al divieto posto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.lgs. 93/11, e dal comma 8.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, di ricevere servizi da parte dell'impresa verticalmente integrata, la società ha evidenziato l'esistenza di contratti con quest'ultima o con altre imprese da questa controllate, per la fornitura di alcuni beni e servizi, compresi i servizi di progettazione e costruzione delle infrastrutture e di tesoreria centralizzata, stipulati a condizioni di mercato;
- in relazione all'obbligo di separazione dei sistemi e delle infrastrutture informatici, di accesso e di sicurezza, posto dall'articolo 11, comma 5, del D.lgs. 93/11, la società ha evidenziato che la completa separazione degli stessi dall'impresa verticalmente integrata verrà effettuata entro il 31 dicembre 2012;
- in relazione al divieto di condividere consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici con l'impresa verticalmente integrata, posto dall'articolo 11, comma 5, del D.lgs. 93/11, la società ha evidenziato un'oggettiva difficoltà ad individuare fornitori diversi da quelli utilizzati dall'impresa verticalmente integrata a causa del limitato numero di fornitori presenti sul mercato in grado di fornire tali servizi;
- il programma di adempimenti, fornito dalla società, ai sensi dell'articolo 15, del D.lgs. 93/11, non risulta completo ed esauriente in relazione agli obblighi di contenuto minimo previsti dal comma 15.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11;
- lo Statuto della società non è pienamente coerente con la disposizione di cui al comma 17.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, che prevede un divieto per i membri dell'Organo di sorveglianza di agire nei rapporti con i terzi;
- lo Statuto della società non è pienamente coerente con gli obblighi posti dal comma 17.5, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, in quanto non precisa i limiti all'esercizio dei poteri spettanti per legge ai membri dell'organo amministrativo che compongono l'Organo di Sorveglianza, al fine di garantire il rispetto del comma 17.2, del suddetto allegato;
- lo Statuto della società non è pienamente coerente con gli obblighi posti dal comma 17.5, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, in quanto non prevede che ai membri dell'organo amministrativo, che non fanno parte dell'Organo sorveglianza, siano irrevocabilmente delegate tutte le decisioni afferenti la gestione e lo sviluppo della rete.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 15, della legge 27/12, al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolta in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e la modalità, cui si conforma il gruppo Snam S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all'articolo 19, del D.lgs 93/11;

- considerato che l'articolo 15, della legge di cui al precedente alinea prevede che la separazione proprietaria del gruppo Snam S.p.A. venga effettuata entro il 24 settembre 2013;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 93/11, le imprese verticalmente integrate possono, in ogni momento, procedere alla separazione proprietaria dei gestori di sistemi di trasporto;
- dal momento che la normativa comunitaria e nazionale in vigore convergono verso il modello della separazione proprietaria, è ragionevole attendersi il perfezionamento del quadro di riferimento nei tempi previsti e l'adeguamento della società al modello anche prima del termine fissato dalla legge;
- la deliberazione ARG/com 153/11 consente l'adeguamento ad un differente modello di separazione rispetto alla prima certificazione, attraverso il meccanismo della ricertificazione, che l'Autorità attiva, avviando il relativo procedimento, anche a seguito delle comunicazioni da parte del responsabile di conformità di cui al comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11;
- ai sensi del comma 25.1 del medesimo Allegato, il responsabile di conformità del gestore ha l'obbligo di notificare all'Autorità ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente all'invio delle informazioni e/o alla conclusione di una procedura di certificazione fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima.

RITENUTO CHE:

-
- sia opportuno, sulla base della verifica degli adempimenti previsti dalle procedure di certificazione preliminare di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, chiudere il procedimento per la certificazione preliminare di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di trasporto indipendente;
- sia opportuno, alla luce delle criticità emerse nel corso delle verifiche degli adempimenti previsti dalle procedure di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, per la certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 10, comma 1 lettera a), del D.lgs. 93/11, procedere a prescrivere alla società azioni volte al superamento, in tempi congrui, delle suddette criticità;
- le criticità, di cui al precedente punto, sarebbero comunque superate nell'ipotesi di completa separazione proprietaria del gruppo Snam S.p.A. dall'impresa verticalmente integrata, ai sensi della legge 27/12 ;
- sia congruo il termine del 24 settembre 2013, posto dalla legge 27/12, ai fini del completo assolvimento, da parte della società, di tutti i requisiti per la certificazione finale in qualità di gestore di trasporto indipendente ai sensi dell'articolo 9, par. 8, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 10, comma 1 lettera a), del D.lgs. 93/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'approvazione:

- ai sensi del comma 8.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, del ricorso da parte della società ai servizi attualmente in essere con soggetti terzi, diversi dall'impresa verticalmente integrata, sulla base dell'evidenza che tali servizi non sono direttamente funzionali allo svolgimento dell'attività di trasporto, hanno valore complessivamente non rilevante, pari a circa il 7% del totale dei costi per acquisti di servizi esterni sostenuti dalla società, e sono stati acquisiti tramite procedure che ne assicurano l'economicità;
- ai sensi del comma 9.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, del ricorso da parte della società ai finanziamenti passivi a breve e lungo termine erogati dall'impresa verticalmente integrata;
- ai sensi del comma 9.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, di tutti i servizi offerti dalla società all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di appartenenza;
- ai sensi del comma 12.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, dell'identità e delle condizioni di lavoro che disciplinano i termini, compresa la retribuzione, la durata e la scadenza del mandato o del rapporto di lavoro degli amministratori e dei responsabili della gestione e dei responsabili della gestione esecutiva;
- ai sensi del comma 16.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, la nomina del responsabile di conformità e le condizioni che ne disciplinano il mandato e le condizioni di impiego, compresa la relativa durata;
- ai sensi del comma 17.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, l'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato dei componenti dell'Organo di sorveglianza;
- trasmettere il presente provvedimento alla società anche al fine di consentire alla società di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di adottare la decisione preliminare di certificazione, per la società Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell'articolo 9, par. 8, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 10, comma 1 lettera a), del D.lgs. 93/11;
2. di prescrivere, alla società, di adottare, entro il termine del 24 settembre 2013, le seguenti azioni, volte al superamento delle criticità emerse nel corso delle verifiche degli adempimenti previsti dalle procedure di certificazione:
 - procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali da parte della società, alla cessione a terzi dell'attuale gestione delle reti non di proprietà o alla loro acquisizione;
 - procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali da parte della società, alla cessazione del distacco di personale proveniente da altre imprese del gruppo societario di appartenenza o alla loro eventuale assunzione in organico;

- cessare i contratti attualmente in essere con l'impresa verticalmente integrata e con le altre imprese del gruppo societario di appartenenza, per l'approvvigionamento da parte del gestore di beni e servizi, compresi i servizi di progettazione e costruzione delle infrastrutture e i servizi di tesoreria centralizzata;
 - l'obbligo di inserire, nelle procedure di gara per la fornitura di sistemi e attrezzature informatiche, clausole che garantiscano che il fornitore non svolga, con il medesimo personale e le medesime risorse, i suddetti servizi nei confronti sia del gestore che dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene;
 - adottare procedure aziendali che assicurino che tutti i contratti di approvvigionamento di beni e servizi da fornitori terzi vengano assegnati tramite procedure di gara trasparenti, che prevedano l'esclusione dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di quest'ultima;
 - procedere ad adeguare lo Statuto societario, al fine del pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi 17.2, 17.4 e 17.5, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 e di darne opportuna comunicazione all'Autorità, tramite dichiarazione a firma del legale rappresentante della società;
3. di prescrivere alla società, altresì, di:
- rispettare l'obbligo di completa separazione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche, di accesso e di sicurezza dall'impresa verticalmente integrata entro il 31 dicembre 2012;
 - adeguare, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il programma di adempimenti al contenuto minimo previsto dal comma 15.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 e riportare, nello stesso, il piano particolareggiato con la tempistica di completamento delle prescrizioni di cui al precedente punto 3. e di sottoporlo nuovamente all'approvazione dell'Autorità;
4. di approvare, anche nelle more degli adempimenti prescritti al precedente punto 2:
- ai sensi del comma 8.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, il ricorso da parte della società ai servizi attualmente in essere con soggetti terzi, diversi dall'impresa verticalmente integrata, sulla base dell'evidenza che tali servizi non sono direttamente funzionali allo svolgimento dell'attività di trasporto, hanno valore complessivamente non rilevante e sono stati acquisiti tramite procedure che ne assicurano l'economicità;
 - ai sensi del comma 9.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, il ricorso da parte della società ai finanziamenti passivi a breve e lungo termine erogati dall'impresa verticalmente integrata;
 - ai sensi del comma 9.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, tutti i servizi attualmente offerti da Snam Rete Gas S.p.A all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di appartenenza;
 - ai sensi del comma 12.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, l'identità e le condizioni di lavoro che disciplinano i termini, compresa la retribuzione, la durata e la scadenza del mandato o del rapporto di lavoro degli amministratori e dei responsabili della gestione e dei responsabili della gestione esecutiva;

- ai sensi del comma 16.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, la nomina del responsabile di conformità e le condizioni che ne disciplinano il mandato e le condizioni di impiego, compresa la relativa durata;
 - ai sensi del comma 17.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, l'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata dei componenti dell'Organo di sorveglianza;
5. di raccomandare, a Snam Rete Gas S.p.A., al fine di assicurare l'effetto utile delle direttive e la piena indipendenza del gestore dall'impresa verticalmente integrata, di prevedere che il responsabile di conformità, ai sensi del combinato disposto del comma 16.1, lettera d) e del comma 25.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, notifichi all'Autorità ogni variazione nello Statuto societario, nelle procure conferite, nelle procedure aziendali o ogni altro evento che possa compromettere la divisione di competenze tra l'Organo di sorveglianza e gli amministratori e i responsabili della gestione, così come verificato in sede di certificazione preliminare;
 6. di raccomandare, a Snam Rete Gas S.p.A., di garantire la piena indipendenza del gestore dall'impresa verticalmente integrata, attraverso la predisposizione di ogni strumento di gestione dell'attività di impresa idoneo a conseguire l'effettiva separazione di competenze e funzioni tra l'Organo di sorveglianza e gli amministratori e i responsabili della gestione, anche ulteriore rispetto a quelli prescritti con il presente provvedimento;
 7. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A., anche al fine di consentire alla società di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione, all'impresa verticalmente integrata ENI S.p.A., al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico;
 8. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al documento di lavoro SEC (2011) 1095, alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3 del Regolamento CE n. 715/2009;
 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni